



ASSOCIAZIONE AUTISMO PADOVA ONLUS

Via ... 2 35150 PADOVA
+393711149223
info@autismopadova.it
92138060287

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELLA ASSOCIAZIONE AUTISMO PADOVA

Il giorno 30 settembre alle ore 20.00 con sede in via Antonio Da Murano, 47 Padova si è riunita, in via telematica, l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1) modifiche statutarie per conformare lo statuto associativo al D.Lgs 117/2017-“Codice del Terzo settore”

Ai sensi dell'articolo 6 dello statuto, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno i 3/5 dei soci in proprio o con delega ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Presenti: Nisi Sergio, Pastorello Elisa, Guidolin Antonia, Manoli Lorenzo, Polonio Lorella e con delega Paparella Leonardo.

I presenti nominano all'unanimità quale presidente dell'assemblea il sig. NISI Sergio e quale segretario la sig.ra PASTORELLO Elisa

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita per deliberare sull'ordine del giorno.

Il presidente dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e opportune a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 117/2017 “Codice del Terzo settore”.

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità

Delibera

Di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 22,00 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Il presidente

Agenzia delle Entrate		
• DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA •		
UFFICIO TERRITORIALE DI PADOVA		
Reg.	21 MAG 2021	S.3
Reg. n°	4047	
€	ESENTA	

Il segretario



Il Funzionario addetto (M)
Guido COSTOLO

9 - 16 2021

(M) “Firma su delega del Direttore Provinciale Rodolfo Saraco”

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AUTISMO PADOVA

ART.1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017 e s.m.i.,del Codice Civile e della normativa vigente in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "AUTISMO PADOVA ODV" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta apartitica e aconfessionale.

L'organizzazione a sede legale in via Antonio Da Murano n, 47 nel comune di PADOVA.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2 (Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e s.m.i.,delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART.3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione, Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART.4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART.5 (Finalità e attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si occupa di supportare le persone affette da autismo, concretamente e attraverso la realizzazione di attività e progetti volti all'integrazione sociale delle stesse.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- attività culturali d'interesse sociale con finalità educative, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera d, D. Lgs. 117/2017;
- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera u, D. Lgs. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della pratica del volontariato e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera i, D. Lgs. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, ai sensi dell'art.5, comma 1, lettera k, D. Lgs. 117/2017;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, le azioni si concretizzeranno in:

- promozione di attività di socializzazione rivolte a soggetti con patologie autistiche;
- formazione volta all'inserimento lavorativo, attraverso la promozione di laboratori e corsi riguardanti attività artigianali;
- realizzazione di appartamenti solidali per l'alloggio e il supporto a persone affette da patologie autistiche;
- collaborazione con università per l'accoglienza di tirocinanti.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art.6 del codice del terzo settore, attività diverse di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art 7 del D.Leg.117/2017.

ART.6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il 50%del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del numero richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.

I soci per essere ammessi devono pagare la quota associativa: facendo ciò accettano tacitamente e senza riserve lo statuto.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 gg motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

(ART.7 Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dall'art. 18;
- votare in assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
- denunciare i fatti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.

E il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competenti.

ART. 8

(Volontariato e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART.9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione o decadenza per mancato pagamento della quota associativa.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo di amministrazione.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Organo di amministrazione. Se per motivi gravi, l'esclusione viene deliberata con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;

- Presidente;
- Organo di controllo.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART.11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati dell'organizzazione e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano dell'associazione.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta l'anno dal presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare 15 gg. prima di quello fissato per l'adunanza e contenere la data della riunione, l'orario e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggi elettronici, al recapito risultante dal libro dei soci e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/5 degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi tranne quelli riguardante persone.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione
- approva il bilancio sociale
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione,
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

ART.13 **(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più 1(uno) degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

ART.14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno la metà più 1(uno) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

ART.15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero dispari da 3(tre) a 5(cinque) eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate oppure dai soci di enti associati.

Dura in carica per 4 (quattro)anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.

L'organo di amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da solo tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio d'esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione, dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti per legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione del Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte al Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Art.16

(Il presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D.Leg.177/2017.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione

vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 2 mesi dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

Art.19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative
- contributi pubblici e privati
- donazioni e lasciti testamentari
- rendite patrimoniali
- attività di raccolta fondi
- rimborsi da convenzioni
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 20
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art.21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D.Lgs 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuale ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art.22
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsto dall'art.14 del D_lgs 117/2017.

Art 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne

determina anche le modalità esecutive, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art.25 (Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs 117/2017.

Art.26 (Responsabilità e assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 D.Lgs 117/2017

Art. 27 (Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art.28 (Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art:29 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.Lgs. 117/2017

Art.30 (Disposizioni finali)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art 31 (Norma Transitoria)

- Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
- A decorrere dal termine di cui all'art.104 del D.Lgs 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data del medesimo articolo ad opera dell'art.5-sexies del D.Lgs n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazioni le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D.Lgs 117/17.

- L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica è sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore-

[Handwritten signature]

Elise Postorillo

Dussolo dardella

L. M.

Quadrato Alun

